

# CATTOLICA&PROFESSIONISTI

RC PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE:

CONVENZIONE PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

Le presenti Condizioni di Assicurazione  
MOD. C&P RC PRTECN 2 – CONVENZIONE PERITI  
AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI  
integrante del Fascicolo Informativo  
unitamente alla Nota Informativa  
MOD. C&PRC PRN 5



# CONVENZIONE PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

Mod. PA1 - Ed. 01/01/2019 Contratto di assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati)

Fra le seguenti parti:

Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, con sede amministrativa in Via Principe Amedeo, 23 - 00185 Roma, C.F.: 80059230583 in seguito più brevemente denominato Collegio Nazionale, in persona del Presidente Perito Agrario Mario Braga

e

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona

premesse:

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art.5, c. 1 D.P.R. 137/2012, i professionisti hanno l'obbligo di contrarre polizza assicurativa per il rischio professionale;
- che il Collegio Nazionale intende favorire, in uno spirito di solidarietà a tutela di tutti i Periti Agrari iscritti al relativo Albo provinciale, la stipulazione di un'assicurazione di responsabilità civile professionale non esclusiva;
- che la Società è disponibile a garantire alla totalità degli iscritti al suddetto Albo dei Periti Agrari le condizioni appresso riportate applicando i premi imponibili come da tabella sottostante e ad applicare tassi agevolati agli Assicurati che superino la fascia massima di fatturato indicata nella tabella.

Foma basic

Premi imponibili in €	Massimale €			
	1.000.000	2.000.000	3.000.000	
Età - Introiti				
GIOVANI - fino a 35 ANNI	248	303	347	
I < 30	325	396	455	
30 < I < 60	439	535	614	
60 < I < 90	614	749	860	
90 < I < 120	860	1.049	1.204	
120 < I < 200	1.118	1.364	1.565	

## Garanzie richiamabili nella forma Basic

Rcg300 Proprietà e/o conduzione dello studio

Rcg051 Retroattività

Rcg287 Studio Associato

Forma plus

Premi imponibili in €	Massimale €			
	1.000.000	2.000.000	3.000.000	
Età - Introiti				
GIOVANI - fino a 35 ANNI	310	378	434	
I < 30	406	496	569	
30 < I < 60	548	669	768	
60 < I < 90	768	937	1.075	
90 < I < 120	1.075	1.311	1.505	
120 < I < 200	1.397	1.705	1.956	

**Garanzie comprese nella forma Plus**

- 
- Rcg290 Perdite patrimoniali
- 
- Rcg292 Perdite patrimoniali da certificazione
- 
- Rcg299 Danni da inquinamento
- 
- Rcg295 Danni derivanti da interruzioni sospensioni di attività
- 
- Rcg297 Errata interpretazione di norme urbanistiche
- 
- Rcg043 Malattie professionali
- 
- Rcg293 Ultra attività in caso di cessazione della professione

GARANZIE SPECIALI: Danni a colture ed animali; Aiuti in Agricoltura

**Garanzie richiamabili nella forma Plus**

- 
- Rcg051 Retroattività
- 
- Rcg287 Studio Associato
- 
- Rcg300 Proprietà e/o conduzione dello studio

Il Collegio Nazionale stipula la presente polizza convenzione per conto dei Periti Agrari iscritti al relativo Albo, cui compete la qualifica di Assicurati alle condizioni tutte della presente polizza. La Convenzione non comporta alcun onere o responsabilità per il Collegio Nazionale e non riveste carattere di esclusività nei confronti della Società.

La presente convenzione avrà decorrenza dal 1 gennaio 2019 e scadrà il 1 gennaio 2021, senza tacito rinnovo.

L'iscritto all'Albo può aderire alla presente Convenzione rivolgendosi ad una qualunque Agenzia della Società per la sottoscrizione del relativo contratto alle condizioni di cui alla presente convenzione.

Le polizze emesse in adesione alla presente Convenzione avranno vita autonoma e, d'accordo tra le Parti, continueranno a rinnovarsi anche in caso di cessazione della Convenzione.

La presente Convenzione è redatta in 2 esemplari ad un solo effetto in VERONA il 01/01/2019.



Il Collegio

*[Handwritten signature in black ink]*

La Società

*[Handwritten signature in blue ink]*

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini si attribuisce il significato qui precisato:

**Assicurazione**

Il contratto di assicurazione.

**Polizza**

Il documento che prova l'assicurazione.

**Assicurato**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Società**

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.

**Contraente**

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione ed è tenuta al pagamento del premio.

**Premio**

La somma dovuta dal contraente alla Società a corrispettivo dell'Assicurazione.

**Indennizzo**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Franchigia**

La parte di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.

**Scoperto**

La percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.

**Cose**

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

**Danni corporali**

Morte o lesioni personali.

**Danni materiali**

Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.

**Perdite Patrimoniali**

Ogni pregiudizio economico che non sia l'effetto o la conseguenza di lesioni personali o di danneggiamento di cose.

**Sinistro R.C.T.**

La richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata la garanzia assicurativa.

**Sinistro R.C.O.**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia R.C.O.

**Attività Professionali Perito Agrario e Perito Agrario Laureato**

I servizi forniti dall'Assicurato, realizzati nel campo professionale di sua competenza per i quali è legalmente autorizzato ad operare in qualità di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato, libero professionista, nell'esercizio delle attività previste dalla tariffa professionale del Collegio al quale l'Assicurato è iscritto.

A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende:

- a. nell'espletamento di incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria o da altri enti pubblici, in relazione alla propria attività professionale;
- b. misura, stima e divisione di fondi rustici;
- c. stima di colture erbacee ed arboree;
- d. valutazione di danni alle colture;
- e. funzioni contabili delle aziende agricole.

L'assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'attività di consulenza, compreso il rilascio di dichiarazioni e/o relazioni in merito alle opere di cui alla descrizione dell'attività.

#### **Collaboratore**

Qualsiasi persona fisica che opera per conto dell'Assicurato in qualità di dipendente, prestatore d'opera o lavoratore autonomo, praticante, apprendista, studente, corrispondente italiano od estero o parimenti qualificato, anche per incarichi sostitutivi, temporanei, per collaborazioni coordinate a progetto e contratti atipici in genere, nello svolgimento dell'Attività Professionale e di cui l'Assicurato stesso debba rispondere.

#### **Periodo di Assicurazione**

Se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 12 (dodici) mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto di Assicurazione.

#### **Periodo di Efficacia**

Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della Durata del Contratto.

#### **Durata del Contratto di Assicurazione**

Il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella scheda di polizza.  
Nel caso di contratto soggetto a proroga, il periodo relativo a detta proroga.

#### **Volume di affari**

Il fatturato realizzato nel periodo di durata dell'assicurazione, esclusa I.V.A. ed escluse le cessioni di beni, sommato ad altri introiti esclusi dall' I.V.A. se previsto dalle alle norme fiscali vigenti.

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

#### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'assicurato o del contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

#### **Art. 2 - Assicurazioni presso diversi assicuratori**

L'assicurato o il contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'assicurato o il contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile.

#### **Art. 3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il contraente non paga i premi successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

#### **Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 5 - Aggravamento del rischio**

L'assicurato o il contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile.

#### **Art. 6 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'assicurato o del contraente ai sensi dell'articolo 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'assicurato o il contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del codice civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile.

#### **Art. 8 - Recesso in caso di sinistro**

La Società può recedere dal presente contratto entro il 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo conseguenti all'avviso di sinistro. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso la Società restituirà al contraente la parte di premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto dal contraente stesso.

#### **Art. 9 - Proroga dell'assicurazione**

Se non indicato diversamente nella scheda di polizza, in mancanza di disdetta, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima della scadenza della assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

#### **Art. 10 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

#### **Art. 11 - Foro competente**

Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del contraente/assicurato.

#### **Art. 12 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## CONDIZIONI GENERALI DI RESPONSABILITA' CIVILE

### **Art. 13 - Oggetto della garanzia responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, nei limiti del massimale previsto in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in relazione allo svolgimento dell'Attività Professionale descritta in polizza, che generino richieste di risarcimento notificate all'Assicurato e da questi regolarmente denunciate alla Società durante il periodo di assicurazione.

La garanzia opera nell'ambito delle attività consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione indicata nella scheda di polizza.

Nel caso di attività riguardanti opere edili o immobili, la garanzia vale per opere o beni immobiliari di valore inferiore ad euro 5.000.000.

L'assicurazione è valida alla condizione che l'Assicurato, per tutto il periodo di validità della polizza, sia iscritto al relativo Collegio professionale e abilitato all'esercizio della propria Attività professionale.

L'assicurazione vale anche:

- per le responsabilità derivanti all'Assicurato nei casi in cui questi sia il mandatario di un Raggruppamento di progettisti;
- per le responsabilità derivanti all'Assicurato e conseguenti a fatto, anche doloso o fraudolento, dei collaboratori dei quali debba rispondere ai sensi di legge, fatto salvo il diritto di regresso dell'impresa nei confronti delle persone che abbiano messo in atto comportamenti dolosi;
- per le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili allo stesso, con esclusioni di quelle di cui sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento e fino a concorrenza di € 300.000 per periodo annuo di assicurazione.

L'assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi di legge per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, nello svolgimento delle seguenti attività:

- igiene del lavoro;
- sicurezza del lavoro compreso l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione come previsto D.lgs. n° 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni (individuazione e valutazione dei rischi infortunio e/o malattia professionale, prevenzione tecnica ed educativa, elaborazione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori, prevenzione incendio, predisposizione di piani di sicurezza);
- responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e/o coordinatore per l'esecuzione dei lavori come disposto dal D.lgs. n° 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- consulenza ecologica ed ambientale;
- ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore, aree verdi, giardini, ecc.).

Resta inteso che l'assicurato sia provvisto dei requisiti richiesti dalla Legge.

La presente garanzia è prestata con l'applicazione per ciascun sinistro della franchigia assoluta di € 2.500,00 e fino alla concorrenza, relativamente alle perdite patrimoniali (comprese quelle derivanti da interruzione o sospensione di attività, ritardato inizio di attività, o da sanzioni inflitte direttamente ai clienti dell'assicurato) derivanti dallo svolgimento delle attività di cui sopra, di € 30.000 per periodo annuo di assicurazione.

### **Art. 14 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine convivente con le predette persone o con l'assicurato stesso;
- b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.
- c) le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate alla lett. a) rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile, amministratore o ne esercitino il controllo.

#### **Art. 15 - Estensione territoriale**

La garanzia R.C.T. vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

#### **Art. 16 - Validità temporale dell'Assicurazione - Inizio e termine della garanzia R.C.T.**

Premesso che l'assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell'assicurato di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a comportamenti colposi posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente polizza, a parziale deroga dell'art. 13 "Oggetto della garanzia responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)" delle condizioni generali di responsabilità civile, la garanzia R.C.T. vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato nel corso della durata del contratto di assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto della presente polizza, e per danni verificatisi sia durante che dopo l'esecuzione delle opere indicate in polizza, ma pur sempre nel periodo di durata dell'assicurazione. Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.

Nell'eventualità che il rischio in oggetto sia già stato assicurato, senza soluzione di continuità, con altre polizze precedentemente stipulate dal contraente/assicurato con la Società, la garanzia è operante anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel periodo di durata della presente polizza, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non anteriormente al periodo di efficacia della prima copertura assicurativa con la Società. Limitatamente all'ipotesi in cui si realizzi, per effetto della sostituzione del contratto, la validità contemporanea di più polizze sottoscritte con la Società, è facoltà del contraente/assicurato attivare la polizza a suo giudizio più favorevole nel sinistro in fattispecie, restando esclusa la possibilità di cumulo tra le diverse assicurazioni stipulate con la Società.

#### **Art. 17 - Efficacia dell'assicurazione**

L'assicurazione è valida subordinatamente all'iscrizione del contraente nell'Albo professionale del Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati ed al possesso da parte dello stesso e delle persone della cui opera questi si avvale, dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione. Salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni di assicurazione, il verificarsi di una condizione che determini in capo all'assicurato la sospensione, la cancellazione o la radiazione dall'Albo, determina, nei suoi confronti, rispettivamente la sospensione o la risoluzione dell'assicurazione.

#### **Art. 18 - Rischi esclusi**

L'assicurazione non vale:

- a. se i lavori progettati e/o diretti e/o collaudati non hanno ottenuto le necessarie autorizzazioni dagli Enti preposti, qualora dette autorizzazioni siano previste per legge;
- b. se i lavori sono eseguiti da imprese dell'assicurato o di cui l'assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente.

L'assicurazione non comprende i danni e/o le perdite:

- c. alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
- d. da interruzione, sospensione, ritardato avvio di attività industriali, artigianali, commerciali od agricole o di servizi;
- e. a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;
- f. da furto e a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- g. da circolazione, su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- h. a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- i. verificatisi in occasione di maremoti, movimenti tellurici in genere e simili;



- j. patrimoniali conseguenti a mancato rispetto dei vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità;
- k. patrimoniali derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivantegli dalla legge;
- l. patrimoniali derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso o alle necessità cui sono destinate; sono tuttavia compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse;
- m. patrimoniali inerenti all'attività svolta dall'assicurato nell'ambito di incarichi di consigliere d'amministrazione o di sindaco di società o enti;
- n. patrimoniali ai sensi delle Leggi n° 109 del 11.02.1994 e n° 216 del 02.06.1995 (c.d. "Merloni" e "Merloni bis") e loro successive modifiche e/o integrazioni;
- o. all'ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, nonché per i danni derivanti da sviluppo di energie nucleari o radioattività;
- p. derivanti dall'inosservanza delle norme previste dalla Legge n° 675 del 31.12.1996 (trattamento e tutela dati personali) e successive modifiche e/o integrazioni;
- q. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- r. derivanti e/o in relazione al rilascio di certificazioni e perizie previste da norme di legge e/o regolamenti;
- s. alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- t. derivanti da:
  - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- u. provocati da campi elettromagnetici;
- v. conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.
- w. le perdite patrimoniali derivanti e/o riconducibili al mancato raggiungimento della resa stimata di un raccolto per quelle relative alla assistenza nella elaborazione delle domande di aiuti comunitari o altri finanziamenti in agricoltura;
- x. i danni a colture, prodotti o animali derivanti da uso o erronea valutazione degli interventi chimici sulle colture erbacee ed arboree e loro prodotti, nonché sulla alimentazione e l'allevamento degli animali e la conservazione, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti.

Relativamente alla costruzione di stabilimenti industriali, la garanzia non vale per la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla progettazione o direzione dei lavori di montaggio degli impianti specificamente destinati all'attività produttiva svolgentesi nello stabilimento stesso.

#### **Art. 19 - Pluralità di assicurati**

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

#### **Art. 20 - Vincolo di solidarietà**

La garanzia è valida esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare, in via solidale, dal rapporto con altri professionisti non assicurati con la presente polizza.

#### **Art. 21 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**

(Operante soltanto se espressamente indicato il relativo massimale nella scheda di polizza)

La Società assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. n° 1124 del 30.06.1965 e dell'art.13 del D.lgs. n° 38 del 23.02.2000, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n° 1124 del 30.06.1965 e del D.lgs. n° 38 del 23.02.2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invaldità permanente. La garanzia è prestata previa detrazione, per ciascuna persona che abbia subito lesioni personali, della franchigia di € 2.500,00.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge.

La garanzia R.C.O. non copre la responsabilità per i danni:

- a) conseguenti a malattie professionali;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero di produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;
- c) derivanti da:
  - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
  - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- d) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- e) derivanti da insalubrità dei locali;
- f) provocati da campi elettromagnetici;
- g) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra. La garanzia R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge n° 222 del 12.06.1984.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

#### **Art. 22 - Gestione delle vertenze - spese di resistenza**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso.

L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 23 - Regolazione del premio**

Il premio della presente polizza è convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili; esso viene pertanto anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo.

A tale scopo, entro 90 giorni dal termine del periodo assicurativo annuo o del minor periodo pattuito il contraente e/o l'assicurato devono fornire per iscritto alla Società il dato dell'effettivo importo del Volume di affari realizzato nello stesso periodo. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione, che verrà determinata calcolando la differenza di premio tra lo scaglione nel quale si colloca il valore a consuntivo del parametro impiegato, rispetto allo scaglione del preventivo di detto parametro, oppure verrà determinata con l'applicazione delle altre regole tariffarie previste nel contratto, devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

La differenza attiva per il contraente e/o l'assicurato in caso di importo a consuntivo inferiore al preventivo, sarà rimborsata dalla Società entro 30 giorni dalla comunicazione ricevuta dal contraente e/o dall'assicurato, fermo restando il premio minimo pattuito.

Se il contraente e/o l'assicurato omettono di dare comunicazione del dato necessario per la regolazione od omettono di pagare il premio di regolazione, la Società può fissargli un ulteriore periodo di 30 giorni per ottemperare a detti obblighi; trascorso anche tale periodo la Società ha diritto di agire giudizialmente per il recupero del premio non corrisposto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il contraente si impegna a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad esempio il registro delle fatture o quello dei corrispettivi o modello unico se consentito dalla legge).

#### **Art. 24 - Franchigie**

Si conviene tra le parti che, limitatamente ai soli danni a cose, rimane a carico dell'assicurato la franchigia indicata nella scheda di polizza, senza che egli possa, sotto pena di decadenza, fare assicurare tale franchigia da altri.

Rimangono fermi gli scoperti e/o franchigie di importi superiori previsti da eventuali condizioni aggiuntive di polizza.

Limitatamente alle clausole Rcg300 Proprietà e/o conduzione dello studio e Rcg031 R.C. Committenza auto (se indicate nella scheda di polizza) rimangono valide, a deroga di quanto indicato nel primo comma del presente articolo, le franchigie indicate nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

#### **Art. 25 - Variazione del premio alla scadenza del contratto**

In occasione della scadenza del contratto, sia in via originaria o in seguito a proroga, la Società può proporre al contraente un diverso ammontare del premio in relazione all'età raggiunta a quella data dall'assicurato ed in conformità alla tariffa in quel tempo vigente.

Nel caso in cui il contraente non accetti il nuovo premio, il contratto s'intende risolto alla relativa scadenza. In ogni caso il pagamento del nuovo premio ed il ritiro della relativa quietanza comportano l'accettazione del nuovo premio.

#### **Art. 26 - Frazionamento**

Qualora la Società conceda la facilitazione del pagamento del premio in forma rateale, il contraente non è esonerato dall'obbligo di completare il premio annuo anche in caso di anticipata risoluzione del contratto.

---

## **ESTENSIONI DI GARANZIA DI RESPONSABILITA' CIVILE (sempre operanti)**

### **(RCG026) Borsisti, stagisti, corsisti.**

A parziale deroga dell'art. 14 "Persone non considerate terzi" lett. b), delle condizioni generali di responsabilità civile, sono compresi in garanzia, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, i corsisti, gli stagisti ed i borsisti che si trovino presso l'assicurato per un tirocinio/stage formativo sempre che dall'evento derivino la morte o le lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del codice penale.

A maggior chiarimento delle condizioni generali di assicurazione sono compresi in garanzia anche i danni cagionati a terzi dalle suddette persone che si trovino presso l'assicurato medesimo.

### **(RCG027) Buona fede**

Si conviene che l'eventuale omissione, incompletezza, inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente / Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso di validità del presente contratto, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte o incomplete dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Il contraente/assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio concordato tra le parti in relazione al maggior rischio esistente, con decorrenza retroattiva dal momento in cui la circostanza aggravante ha avuto inizio, ma con il massimo di una annualità dal momento dell'accertamento e/o notifica.

### **(RCG028) Buona fede INAIL.**

Fermo restando che l'assicurazione è efficace sempre che, al momento del sinistro, l'assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, si conviene fra le parti che non costituirà motivo di decadenza delle garanzie R.C.O. il fatto che l'assicurato non sia in regola con detti obblighi nei confronti del dipendente infortunato soggetto all'INAIL, a condizione che:

l'irregolarità derivi da comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia; l'assicurato stesso corrisponda alla Società il premio derivante dalle retribuzioni dei dipendenti risultati non in regola con gli obblighi di legge con effetto dall'ultima scadenza annua di rata anteriore al momento dell'infortunio.

### **(RCG031) R.C. committenza auto.**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti compresi eventuali lavoratori parasubordinati ed interinali, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

L'assicurazione vale solo se risulta provato che al momento del sinistro il mezzo di trasporto era guidato da un soggetto abilitato a norma delle disposizioni di legge.

La presente estensione è operante solo dopo l'esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La presente garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa indicata nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie" per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, nella Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

### **(RCG034) Danni causati da prestatori lavoro interinale.**

La garanzia R.C.T. di cui all'oggetto della presente polizza, è estesa ai danni cagionati a terzi da parte dei prestatori di lavoro temporaneo.

### **(RCG041) Infortuni subiti da dipendenti non soggetti INAIL.**

A parziale deroga dell'art. 14, lett. c), delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di Assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.

---

---

**(RCG042) Infortuni subiti da prestatori lavoro interinale.**

La garanzia R.C.O. di cui al presente contratto è estesa anche nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo che esercitano la propria attività presso l'assicurato, limitatamente agli infortuni sul lavoro in base a quanto disposto dall' art. 21 "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)" lett. a) delle condizioni generali responsabilità civile.

Nel caso in cui, invece, l'I.N.A.I.L. esercitasse l'azione surrogatoria ex articolo 1916 del codice civile, a parziale deroga dell'art. 14 "Persone non considerate terzi" numero 1), delle condizioni generali di responsabilità civile e fermo quanto disposto all'art. 21 "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)" numero 2), delle condizioni generali di responsabilità civile, si conviene di considerare terzi i prestatori di lavoro temporaneo per gli infortuni da questi subiti nello svolgimento dell'attività descritta in polizza.

**(RCG050) Responsabilità civile personale di dipendenti, prestatori di lavoro temporaneo (legge 24/06/1997 n. 196), lavoratori atipici e parasubordinati (legge 08/08/1995 n. 335)**

La Società si obbliga a tenere indenni, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'assicurato, nello svolgimento delle loro mansioni:

- i prestatori di lavoro dipendenti dell'assicurato (dirigenti, funzionari, quadri, impiegati e operai), ivi compresa la responsabilità derivante ai sensi del D.lgs. n° 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- i prestatori di lavoro temporaneo regolarmente utilizzati ai sensi della Legge n° 196 del 24.06.1997 e successive modifiche e/o integrazioni;
- i prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Agli effetti della presente garanzia, sono considerati terzi, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 del codice penale, i prestatori di lavoro sopra indicati.

**(RCG298) Perdite patrimoniali da mancato rispetto di norme relative al trattamento dei dati personali.**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 18 "Rischi esclusi" lett. q), l'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali arrecate a terzi, compresi i Clienti, in conseguenza di violazione delle normative relative all'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi ai sensi del D.lgs. n° 196/2003 (Codice della Privacy) e successive modifiche e/o integrazioni, purché derivanti da fatti involontari e non da comportamento illecito continuato e sempreché l'assicurato abbia adempiuto agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza predisposte dalle norme che regolano la materia.

La presente garanzia è prestata con l'applicazione per ciascun sinistro della franchigia assoluta prevista nella scheda di polizza e fino alla concorrenza del limite di indennizzo per periodo di assicurazione riportato nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

**SPECIALI ESTENSIONI DI GARANZIA DI RESPONSABILITA' CIVILE  
(sempre operanti qualora sia selezionata l'opzione plus)**

**DANNI A COLTURE ED ANIMALI**

L'assicurazione opera anche per i danni diretti a colture, loro prodotti ed animali oggetto delle prestazioni professionali dell'Assicurato, anche se derivanti da interventi chimici/farmaceutici il cui impiego non sia vietato dalla legge.

Questa specifica estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza di € 100.000 per ciascun sinistro ed anno assicurativo e con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro con il minimo di € 2.500.

**AIUTI IN AGRICOLTURA - Estensione della garanzia (RCG290) Perdite patrimoniali.**

A maggior chiarimento della garanzia (RCG290) Perdite patrimoniali, la garanzia si intende estesa alle attività di assistenza nella elaborazione, predisposizione e trasmissione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi finanziari relativi ai Piani di Sviluppo Rurale previsti dalle Regioni e dei contributi nazionali in agricoltura, sempreché l'Assicurato risulti abilitato.

---

---

La garanzia vale anche per l'attività di mero controllo della regolarità formale delle domande, con l'esclusione della verifica dei dati dichiarati dal Cliente.

La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 15% con minimo di € 2.500 e fino a concorrenza del massimale di € 200.000 per ciascun sinistro e anno assicurativo.

### **GARANZIE AGGIUNTIVE DI RESPONSABILITA' CIVILE (operanti soltanto se espressamente richiamate nella scheda di polizza)**

#### **(RCG295) Danni derivanti da interruzioni, sospensioni, mancato avvio di attività.**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 18 "Rischi esclusi" lett. d) delle condizioni generali di responsabilità civile, l'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali o ritardato avvio di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La presente garanzia è prestata con l'applicazione per ciascun sinistro della franchigia assoluta prevista nella scheda di polizza e fino alla concorrenza del limite di indennizzo per periodo di assicurazione riportato nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

#### **(RCG291) Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori.**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 18 "Rischi esclusi" lett. e) delle condizioni generali di responsabilità civile, l'assicurazione comprende altresì i danni provocati a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori.

Restano esclusi i danni da furto, rapina, estorsione, appropriazione indebita.

La presente garanzia è prestata con l'applicazione per ciascun sinistro della franchigia assoluta prevista nella scheda di polizza e fino alla concorrenza del limite di indennizzo per periodo di assicurazione riportato nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

#### **(RCG290) Perdite patrimoniali.**

Ad integrazione di quanto indicato all'art. 13 "Oggetto della garanzia responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)", delle condizioni generali di responsabilità civile, d'accordo fra le parti si conviene che la Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per perdite patrimoniali, involontariamente cagionate a terzi, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.

La presente garanzia è prestata con l'applicazione per ciascun sinistro della franchigia assoluta prevista nella scheda di polizza e fino alla concorrenza del limite di indennizzo per periodo di assicurazione riportato nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

La garanzia non opera per le perdite patrimoniali derivanti da:

- attività di certificazione;
- mancata rispondenza delle opere;
- mancato rispetto di norme urbanistiche;
- errata applicazione di norme relative alla progettazione in zona sismica;
- mancato rispetto di norme relative al trattamento dei dati personali;
- attività di incarico dell'attività di verifica ai sensi del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche o integrazioni;
- attività previste dal D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche o integrazioni.

#### **(RCG051) - Retroattività**

Si conviene tra le parti, a parziale deroga dell'art. 16 delle presenti Norme -Validità temporale dell'assicurazione- che l'assicurazione valga anche per le richieste di risarcimento presentate alla Società per la prima volta nel corso del periodo di durata dell'assicurazione stessa e relative tuttavia a comportamenti colposi posti in essere prima della durata della polizza, ma comunque non antecedentemente il periodo indicato nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie" dalla data di effetto della presente polizza.

La garanzia è prestata sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, di non essere a conoscenza di fatti o atti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.

---

---

### **(RCG300) Proprietà e/o conduzione dello studio.**

L'assicurazione si intende estesa alla conduzione e/o alla proprietà dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti, che l'assicurato dichiara in buone condizioni di stabilità e manutenzione.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà o conduzione delle aree di pertinenza del fabbricato, comprese recinzioni, cancellate, antenne radiotelevisive nonché di targhe ed insegne ovunque installate.

Per i danni derivanti da spargimento di acqua fuoriuscita da tubature e/o condutture, la garanzia è prestata con l'applicazione per ciascun sinistro della franchigia assoluta indicata nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie" e fino alla concorrenza del limite di indennizzo per periodo di assicurazione riportato in detta tabella.

L'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni derivanti da:

- lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- rigurgiti di fogne;
- umidità, stitilicidio ed in genere insalubrità dei locali.

### **(RCG292) Perdite patrimoniali da attività di certificazione.**

A parziale deroga dell'art. 18 "Rischi esclusi" lett. s), delle condizioni generali di responsabilità civile, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi di legge per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, in relazione al rilascio di certificazioni e perizie previste da norme di legge e/o regolamenti, comunque rientranti nelle competenze previste dall'ordinamento professionale, in merito alle opere di cui alla descrizione dell'attività quali, a titolo esemplificativo:

- certificazioni in ambito acustico (Legge 447/1995 e successive modifiche ed integrazioni);
- certificazioni in ambito energetico (D.Lgs n° 192/2005 modificato dal D.Lgs. n° 311/2006 e successive modifiche ed integrazioni);
- certificazioni e/o dichiarazioni in merito agli impianti interni ad edifici (D. M. Sviluppo Economico 37/2008).

La presente garanzia è prestata con l'applicazione per ciascun sinistro della franchigia assoluta prevista nella scheda di polizza e fino alla concorrenza del limite di indennizzo per periodo di assicurazione riportato nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

### **(RCG299) Danni da inquinamento.**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 18 "Rischi esclusi" lett. p), l'assicurazione vale anche per i danni causati da contaminazione dell'acqua dell'aria o del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a causa di errore di progettazione o di direzione dei lavori che determini crollo totale o parziale delle opere progettate o dirette o rottura accidentale di impianti, condutture, macchinari ed apparecchiature ad esse (*opere*) pertinenti. La presente garanzia è prestata con l'applicazione per ciascun sinistro della franchigia assoluta prevista nella scheda di polizza e fino alla concorrenza del limite di indennizzo per periodo di assicurazione riportato nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

### **(RCG297) Perdite patrimoniali da mancato rispetto di norme urbanistiche - regolamenti edilizi.**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 18 "Rischi esclusi" lett. j), l'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali arrecate a terzi consistenti unicamente nel mancato utilizzo delle opere progettate in conseguenza dell'involontario mancato rispetto di norme e piani urbanistici, prescrizioni e regolamenti edilizi.

L'assicurazione non vale per le prestazioni dalle quali l'assicurato, i suoi committenti o terzi abbiano ottenuto un'indebita percezione di utilità.

La presente garanzia è prestata con l'applicazione per ciascun sinistro della franchigia assoluta prevista nella scheda di polizza e fino alla concorrenza del limite di indennizzo per periodo di assicurazione riportato nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".

### **(RCG294) Estensione dell'assicurazione R.C.O. alle malattie professionali.**

(Operante soltanto se espressamente indicato il massimale R.C.O. nella scheda di polizza)

L'assicurazione della responsabilità civile verso i dipendenti, è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse silicosi e quelle derivanti da amianto) nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura (sempre escluse silicosi e quelle derivanti da amianto).

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

---

---

Il massimale indicato nella scheda di polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

Oltre alle esclusioni previste dall'art 21 "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)", la garanzia non vale:

1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) per le malattie professionali conseguenti:

- a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
- b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

Le presenti esclusioni a) e b) cessano di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- c) a tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
- d) a muffe tossiche, funghi o batteri.

3) per le malattie professionali riconducibili o comunque connesse a situazioni di "mobbing";

4) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'assicurato, ispezioni per le quali l'assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

#### **(RCG287) Studio Associato.**

Qualora il contratto fosse stipulato da uno Studio Associato, si conviene che per "Assicurato" si intendono anche i professionisti regolarmente iscritti all'Albo professionale ed indicati nella scheda di polizza che operano come associati per lo Studio.

La garanzia si intende prestata entro i limiti del massimale convenuto per sinistro e per anno assicurativo, il quale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei professionisti indicati nella scheda di polizza con l'assicurato/contraente o tra loro.

Ai fini della "regolazione del premio" di cui all'art. 23, l'assicurato è tenuto a comunicare alla Società l'ammontare del fatturato realizzato nel periodo al quale si riferisce la regolazione del premio, sia dello Studio Associato sia dei singoli professionisti indicati nella scheda di polizza in quanto assicurati anche per l'attività svolta e fatturata individualmente.

In caso di cessazione di uno o più associati dalla partecipazione allo Studio Associato, per cessata attività, la copertura assicurativa continuerà ad operare sino alla scadenza della polizza.

#### **(RCG293) Ultrattività in caso di cessazione della professione.**

A parziale deroga dell'art. 16 Validità temporale dell'assicurazione - Inizio e termine della garanzia R.C.T., in caso di cessazione, debitamente documentata, dell'esercizio della professione (esclusa radiazione), conseguente alla cancellazione dall'Albo professionale per qualsivoglia ragione, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società entro un periodo di tempo di cinque anni dalla scadenza annuale di polizza, successiva alla cessazione dell'attività nei termini di cui sopra.

Restano fermi gli obblighi stabiliti dalle condizioni generali di assicurazione in ordine ai termini ed alle modalità della denuncia dei sinistri.

Il massimale previsto in polizza costituirà la massima esposizione della Società per uno o più sinistri rientranti nella presente garanzia per tutto il periodo sopraindicato.

L'operatività di questa estensione di garanzia è subordinata alle seguenti condizioni:

- 1) che vi sia specifica richiesta di attivazione della garanzia, da parte dell'assicurato o dei suoi eredi, entro 15 giorni dalla scadenza anniversaria di polizza successiva alla cessazione;
  - 2) che l'Assicurato o i suoi eredi si impegnino a non stipulare con altre Società, assicurazioni per le medesime garanzie, sotto pena di decadenza della presente estensione di garanzia;
-



- 
- 3) che l'Assicurato o i suoi eredi dichiarino ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile di non essere a conoscenza di fatti o atti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza;
  - 4) che l'Assicurato o suoi eredi paghino il premio dovuto stabilito tra le Parti nella misura pari al doppio del premio dell'ultima annualità intera, comprese le eventuali regolazioni premio.

(RCG313) Custodia valori - garanzia base

Si intende tra le Parti compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali, anche se conseguenti a furto e rapina, derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti, alla condizione che detta custodia sia correlata come adempimento necessario e funzionale all'esecuzione dell'incarico professionale assunto.

Relativamente ai titoli, la garanzia è operante purché l'Assicurato proceda all'ammortamento ed al recupero del credito da effettuare, su eventuale richiesta della Società, a cura della stessa.

Limitatamente al denaro, la garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie" per periodo annuo di assicurazione, senza l'applicazione di alcuna franchigia o scoperto, alle seguenti condizioni essenziali:

- nel caso di custodia nei locali dello studio la garanzia opera purché detti beni siano riposti in mobili e cassetti di adeguata resistenza chiusi a chiave;
- nel caso di trasporto di detti beni al di fuori dei locali dello studio, la garanzia opera purché detto trasporto costituisca adempimento necessario e funzionale all'esecuzione dell'incarico professionale in relazione o dipendenza di obbligo processuale.

In tutti i casi spetta all'Assicurato che dichiara la perdita di denaro o titoli al portatore, dare prova e tracciare il flusso del denaro e dei titoli in conformità alle leggi vigenti.

---

---

## RIFERIMENTI DEL CODICE CIVILE

### Art. 1892 cod. civ. - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se lo avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voler esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

### Art. 1893 cod. civ. - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazioni da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

### Art. 1894 cod. civ. - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

### Art. 1897 cod. civ. - Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

### Art. 1898 cod. civ. - Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

### Art. 1901 cod. civ. - Mancato pagamento del premio

---

---

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso ed al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

**Art. 1907 cod. civ. - Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

**Art. 1910 cod. civ. - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

**Art. 1913 cod. civ. - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro 24 ore.

**Art. 1914 cod. civ. - Obbligo di salvataggio**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

**Art. 1915 cod. civ. - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

**Art. 1916 cod. civ. - Diritto di surrogazione dell'assicuratore**

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

---

---

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2049 cod. civ. - Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2952 cod. civ. - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento delle indennità.

---